

**N. 03669/2013 REG.PROV.CAU.
N. 04869/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4869 del 2013, proposto da:

Tradeco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ombrone, n. 12/B;

contro

Comune di Valenzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Licia Campione, con domicilio eletto presso la sig.ra Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104;

nei confronti di

Camassambiente S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso il dott. A. Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II n.

00318/2013, resa tra le parti, concernente nota prot. n. 587/2013, relativa ad invito all'abbandono del servizio di affidamento di igiene urbana entro 5 giorni dalla comunicazione di scadenza del contratto;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valenzano e di Camassambiente S.p.a.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione delle istanze presentate dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati G. Pafundi su delega di A. Loiodice, L. Mazzeo su delega di L. Campione e F.S. Dodaro;

Considerato che non si ravvisano i presupposti per sospendere la ordinanza impugnata, non apparendo sussistere esigenze cautelari, stante imminenza dell'udienza di discussione del ricorso nel merito dinanzi al Giudice di primo grado, che risulta fissata per la data del 17.10.2013;

Ritenuto che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 4869/2013).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese

compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)